

<u>Disciplinare di</u> <u>Organizzazione e Funzionamento</u> <u>dell'INAF</u>

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Finalità e principi generali	
Art. 2. Principi di funzionamento	
Titolo II: ORGANI	
Capo I: II Presidente	
Art. 3. Il Presidente	
Art. 4. L'Ufficio di Presidenza	
Capo II: Il Consiglio di Amministrazione	6
Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione	
Capo III: Il Consiglio Scientifico	
Capo IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti	8
Art. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti	8
Titolo III: ORGANISMI DI VALUTAZIONE E COMITATO UNICO DI GARANZIA	9
Art. 8. Valutazione delle attività di ricerca, Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVF	t)9
Art. 9. Valutazione dell'attività amministrativa, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	
Art. 10. Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV	
Art. 11. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG)	11
Titolo IV: L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	12
Capo I: LA DIREZIONE GENERALE	12
Art. 12. Il Direttore Generale	12
Art. 13. Nomina del Direttore Generale	
Art. 14. Gli uffici dirigenziali, le Unità Organizzative e i Servizi della Direzione Generale	
Capo II: LA DIREZIONE SCIENTIFICA	15
Art. 15. Il Direttore Scientifico	15
Art. 16. Nomina del Direttore Scientifico	
Art. 17. Unità e servizi della Direzione Scientifica	17
Titolo V: LE STRUTTURE DI RICERCA	18
Art. 18. I Direttori delle Strutture di Ricerca	18
Art. 19. Nomina dei Direttori delle Strutture di Ricerca	
Art. 20. I Consigli di Struttura	
Art. 21. Funzionamento delle Strutture di Ricerca	
Titolo VI: IL COLLEGIO DEI DIRETTORI E IL GRUPPO DI RACCORDO	21
Art. 22. Il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca	21
Art. 23. Il Gruppo di Raccordo	21
Titolo VII: STRUMENTI OPERATIVI	
Art. 24. I Comitati di Macroarea Tematica.	
Art. 25. Documento di Visione Strategica (DVS)	
Art. 26. Piano Triennale di Attività (PTA)	
Art. 27. Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico	
Art. 28. Rapporti con Università, Enti di Ricerca ed altri soggetti pubblici o privati	
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
111, 20, Dispusizioni nansiwite e iman	۰۰۰۰۰ ∠۱

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità e principi generali

- 1. L'Istituto Nazionale di Astrofisica, di seguito denominato INAF, è ente pubblico nazionale le cui finalità sono definite dall'articolo 1 del proprio Statuto.
- 2. Il presente disciplinare definisce l'organizzazione complessiva e il funzionamento dell'INAF.

Art. 2. Principi di funzionamento

- 1. L'INAF realizza la propria autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione e di controllo, ai sensi dell'Art 3, comma 1, del proprio Statuto.
- 2. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale di una sede amministrativa centrale degli uffici e servizi della Direzione Generale e delle unità e dei servizi della Direzione Scientifica, è organizzato in Strutture di Ricerca e si dota di infrastrutture di supporto alla ricerca.
- 3. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22 del proprio Statuto e in coerenza con le disposizioni dell'Art. 5, del Decreto Legislativo n. 213/09, opera sulla base del Documento di Visione Strategica (DVS) e del Piano Triennale di Attività (PTA), comprensivo del piano di fabbisogno di personale, formulato e aggiornato annualmente, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative.
- 4. L'INAF è soggetto al controllo della Corte dei Conti, previsto dall'Art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo II: ORGANI

Capo I: Il Presidente

Art. 3. Il Presidente

- 1. Il Presidente, oltre alle attribuzioni di cui all'Art. 5 dello Statuto dell'INAF, nell'esercizio delle proprie competenze:
 - (a) adotta gli atti che impegnano l'INAF verso l'esterno e che gli sono attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti;
 - (b) esercita le funzioni di indirizzo previste dallo Statuto, anche mediante apposite direttive;
 - (c) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, alla seduta successiva del Consiglio stesso;
 - (d) può conferire deleghe al Vice-Presidente o ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, su temi specifici e per periodi determinati;
 - (e) può avvalersi della consulenza di esperti anche esterni all'INAF su particolari temi scientifici, tecnici o amministrativi.
- 2. Il Presidente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali può avvalersi di un Ufficio di Presidenza composto da Unità Organizzative che svolgano le seguenti funzioni:
 - (a) attività di segreteria;
 - (b) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - (c) ufficio stampa e comunicazione;
 - (d) relazioni istituzionali con soggetti pubblici e privati.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte da un Vice-Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 6, comma 2, dello Statuto.
- 4. La nomina dei responsabili delle Unità Organizzative di cui sopra è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale.

Art. 4. L'Ufficio di Presidenza

- 1. L'Ufficio di Presidenza è composto dalle seguenti Unità Organizzative:
 - (a) La Segreteria di Presidenza
 - (b) La Segreteria del Consiglio di Amministrazione
 - (c) L'Ufficio Stampa e Comunicazione
- 2. La Segreteria di Presidenza svolge, secondo gli indirizzi stabiliti dal Presidente, le seguenti attività:
 - (a) predisposizione note e documentazione connesse alle attività del Presidente;
 - (b) gestione dell'archivio di Presidenza;
 - (c) coordinamento delle attività connesse ai rapporti della Presidenza con la Direzione Generale, la Direzione Scientifica e le Strutture di Ricerca;
 - (d) coordinamento e gestione delle attività connesse all'ufficio protocollo;
 - (e) ogni altro compito ad essa assegnato dal Presidente.
- 3. La Segreteria del Consiglio di Amministrazione svolge, secondo gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di Segreteria del Consiglio di Amministrazione curando le seguenti attività:
 - (a) la fase istruttoria relativamente alle questioni da porre all'ordine del giorno delle sedute;
 - (b) la verbalizzazione delle sedute e il supporto ai componenti del Consiglio;
 - (c) la fase di trasmissione dei verbali e delle delibere alla Direzione Generale per i seguiti di competenza.
- 4. Di norma a capo delle Unità organizzative di cui ai commi 2 e 3 è posto, personale con il profilo di tecnologo o di funzionario di amministrazione. Il Responsabile della Segreteria di Presidenza può altresì svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 5. L'Ufficio stampa e comunicazione svolge, secondo gli indirizzi stabiliti dal Presidente, le seguenti attività:
 - (a) cura delle comunicazioni istituzionali e con i media;
 - (b) promozione delle iniziative orientate alla valorizzazione dell'immagine dell'Ente, anche mediante la comunicazione dei risultati conseguiti;
 - (c) realizzazione del portale internet dell'Ente;
 - (d) realizzazione dei prodotti di comunicazione multimediale, atti a consolidare e valorizzare l'immagine dell'Ente;
 - (e) supporto al Presidente nei rapporti istituzionali;
 - (f) promozione dell'immagine dell'Ente, anche mediante attività di relazioni esterne ed organizzazione di eventi.
- 6. A capo dell'Ufficio stampa e comunicazione è posto, di norma, un responsabile iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, con il profilo di tecnologo e con documentata esperienza nei settori di ricerca dell'Ente.

Capo II: Il Consiglio di Amministrazione

Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e di programmazione generale dell'attività dell'INAF.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, dispone l'adozione e la modifica dello Statuto dell'Ente, dei regolamenti e dei successivi disciplinari per i quali si applicano le disposizioni di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo di riordino n. 213/2009. Oltre ai compiti elencati all'Art. 6, commi 2 e 3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione:
 - (a) approva il DVS e il PTA, secondo quanto stabilito dai successivi Artt. 27 e 28 del presente disciplinare;
 - (b) approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo, dopo avere acquisito i pareri previsti dallo Statuto.
- 3. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione:
 - (a) può conferire deleghe per un tempo limitato e per materie definite;
 - (b) può stabilire provvedimenti attuativi del presente disciplinare;
 - (c) fornisce gli indirizzi strategici al Direttore Generale per la formulazione del piano della performance e della relazione sulla performance di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
 - (d) approva il piano della performance, la relazione sulla performance e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsti dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni della segreteria e alle modalità di partecipazione per via telematica.
- 5. Le delibere e i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi, a cura della Segreteria del Consiglio stesso, entro 7 giorni dalla data di adozione, alla Direzione Generale, presso i cui uffici tali documenti sono raccolti ed archiviati per i seguiti di competenza tra cui la diffusione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- 6. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF, né possono essere nominati Direttori o ricoprire altri incarichi di gestione all'interno dell'INAF
- 7. Il Consiglio di Amministrazione definisce un codice di autoregolamentazione per la gestione di eventuali conflitti di interesse al proprio interno.
- 8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Capo III: Il Consiglio Scientifico

Art. 6. Il Consiglio Scientifico

- 1. Il Consiglio Scientifico ha il compito di stimolare e organizzare, attraverso i Comitati di Macroarea tematica, il dibattito scientifico all'interno della comunità di riferimento dell'Ente.
- 2. Avvalendosi della consulenza dei Comitati di Macroarea, il Consiglio Scientifico predispone e propone al Presidente dell'INAF il DVS.
- 3. Ai fini della predisposizione del PTA e dei suoi aggiornamenti annuali, e secondo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Scientifico elabora per il Direttore Scientifico un documento contenente il rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca in corso e le proposte di nuovi progetti con le relative priorità.
- 4. Il Consiglio Scientifico esercita le proprie competenze in forma collegiale e ai sensi dell'Art. 9, comma 3, dello Statuto.
- 5. I pareri richiesti dal Presidente dell'INAF devono essere resi in forma scritta dal Presidente del Consiglio Scientifico entro venti giorni dalla relativa richiesta, fatta salva la possibilità di termini più brevi concordati con il Presidente del Consiglio Scientifico.
- 6. Il Consiglio Scientifico definisce in autonomia le regole di funzionamento interno, ivi incluse le modalità di diffusione dei verbali delle proprie sedute.
- 7. Il Consiglio Scientifico elegge con una maggioranza di almeno 5 componenti il proprio Presidente e si avvale di un segretario, anch'egli eletto al proprio interno.
- 8. I verbali delle sedute del Consiglio Scientifico sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione dal Segretario del Consiglio medesimo e raccolti cronologicamente in apposito archivio presso la Direzione Scientifica.
- 9. Qualora taluni dei componenti del Consiglio Scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione secondo le seguenti modalità:
 - (a) per i membri designati su proposta del Presidente dell'INAF, secondo quanto previsto dall'Art. 8 comma 6 dello Statuto, il Presidente stesso provvederà a formulare una nuova proposta;
 - (b) per i membri scelti all'interno delle rose di nomi selezionate a seguito delle elezioni dei Comitati di Macroarea, ai sensi dell'Art. 8 comma 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad una nuova nomina scegliendo da una rosa che includa per la data macroarea, i membri del Comitato in essere e il primo dei non eletti.

- 10. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Scientifico non possono far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF, né possono essere nominati Direttori o ricoprire altri incarichi di gestione all'interno dell'INAF
- 11. Il Consiglio Scientifico definisce un codice di autoregolamentazione per la gestione di eventuali conflitti di interesse al suo interno.

Capo IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile dell'INAF la cui composizione, durata e modalità di funzionamento sono regolate dagli articoli 10 e 11 dello Statuto dell'Ente.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, esplicando altresì attività di collaborazione con gli organi di vertice dell'INAF.
- 3. Per quanto non espressamente riportato con riferimento ai compiti del Collegio dei Revisori dei Conti si rimanda al regolamento di amministrazione e contabilità dell'INAF.
- 4. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, è redatto apposito verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio a cura del preposto ufficio della Direzione Generale.
- 5. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposto il trattamento di missione ai sensi del disciplinare missioni.
- 6. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono far parte di commissioni di concorso riguardanti il personale dell'INAF, né possono essere nominati Direttori o ricoprire altri incarichi di gestione all'interno dell'INAF.
- 7. Alle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa il Direttore Generale, o suo delegato, individuato tra i dirigenti della Direzione Generale.

Titolo III: ORGANISMI DI VALUTAZIONE E COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 8. Valutazione delle attività di ricerca, Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione dell'INAF nomina l'Organismo Indipendente di Valutazione della Ricerca (OIVR), ai sensi e per gli scopi definiti dall'Art. 12 dello Statuto.
- 2. Il Consiglio Scientifico attraverso procedure di pubblica evidenza propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi per la nomina dell'OIVR.
- 3. I componenti dell'OIVR non possono essere dipendenti dell'INAF. Il loro mandato ha la durata di tre anni e può essere confermato una sola volta.
- 4. L'incarico di componente dell'OIVR è incompatibile con incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità sussiste anche ove tali incarichi o rapporti siano stati ricoperti nei tre anni anteriori alla nomina.
- 5. L'OIVR stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento e nomina al suo interno un Presidente.
- 6. Nello svolgimento delle proprie attività, l'OIVR opera tenendo conto di specifici obiettivi e indicatori, secondo le modalità individuate dall'Agenzia Nazionale di valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi, in coerenza con i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.
- 7. Entro un termine comunicato annualmente dal Presidente, l'OIVR consegna al Consiglio di Amministrazione una relazione contenente i risultati della propria attività di valutazione.
- 8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OIVR può avvalersi del supporto degli uffici della Direzione Scientifica.
- 9. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di misurazione della performance operano in un ambito di autonomia atto a garantire l'imparzialità delle valutazioni sulle attività svolte.

Art. 9. Valutazione dell'attività amministrativa, Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

- 1. Ai sensi dell'Art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, il Consiglio di Amministrazione INAF, su proposta del Presidente, istituisce l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV).
- 2. L'individuazione dei componenti dell'OIV avviene mediante procedure di evidenza pubblica. I componenti sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il loro mandato ha la durata di tre anni e può essere confermato una sola volta.
- 3. L'OIV svolge in forma collegiale ed in piena autonomia le funzioni di valutazione interna con riferimento all'attività amministrativo—gestionale dell'Ente e verifica l'attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti adottati dagli organi di indirizzo, redigendo annualmente una relazione sui risultati accertati e riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 6, comma 3 dello Statuto.
- 4. L'incarico di componente dell'OIV è incompatibile con incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o con rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità sussiste anche ove tali incarichi o rapporti siano stati ricoperti nei tre anni anteriori alla nomina.
- 5. Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'attività di misurazione della performance operano in un ambito di autonomia atto a garantire l'imparzialità delle valutazioni sulle attività svolte.

Art. 10. Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV

- 1. Presso l'OIV è istituita, con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Presidente, una Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV per la misurazione della performance, dotata di personale in possesso di idonea e comprovata competenza per l'esercizio delle relative funzioni.
- 2. La Struttura Tecnica Permanente di cui al precedente comma è costituita di norma da personale interno all'Ente, con profilo non inferiore a quello di tecnologo, ricercatore, ricercatore astronomo o funzionario di amministrazione, di cui uno con funzioni di responsabile.
- 3. Della Struttura Tecnica Permanente di cui al precedente comma 1 fanno parte almeno un dipendente dell'Ufficio bilancio e un dipendente dell'Ufficio del personale della Direzione Generale.
- 4. La Struttura Tecnica Permanente di cui al precedente comma 1 opera in piena autonomia, rapportandosi in maniera coordinata e congiunta direttamente con l'OIV.

Art. 11. Il Comitato Unico di Garanzia (CUG)

- 1. Ai sensi della Legge n. 183/2010 e secondo le indicazioni contenute nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, viene istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
- 2. Il CUG è composto dai rappresentanti designati dalle OO.SS. rappresentative ai sensi degli Artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2011, e da un altrettanti componenti designati dall'INAF di cui al successivo comma 3, nonché dai relativi supplenti.
- 3. La componente del CUG designata dall'INAF, ivi inclusi i membri supplenti, dovrà prevedere almeno un rappresentante del personale di ricerca nonché un rappresentante del personale tecnico amministrativo.
- 4. La componente CUG di cui al comma precedente sarà individuata mediante consultazione elettorale, indetta con provvedimento del Direttore Generale, che garantisca la segretezza del voto

Titolo IV: L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I: LA DIREZIONE GENERALE

Art. 12. Il Direttore Generale

- 1. Oltre ai compiti di cui all'Art. 14, comma 3, dello Statuto, e ai Regolamenti dell'Ente, il Direttore Generale:
 - (a) cura le relazioni sindacali nel rispetto della normativa vigente e del regolamento del personale;
 - (b) è responsabile della gestione edilizia dell'INAF;
 - (c) è responsabile dell'attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
 - (d) tutela gli interessi legali dell'INAF e cura la gestione del contenzioso;
 - (e) stabilisce criteri e modalità di decentralizzazione di alcune funzioni amministrativogestionali;
 - (f) cura la formazione del personale dell'INAF, sentito il Direttore Scientifico per il personale di ricerca.
- 2. Il Direttore Generale, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali si avvale di Uffici di livello dirigenziale non generale, articolati in unità organizzative e servizi.
- 3. Il Direttore Generale elabora una proposta di organizzazione della Direzione Generale entro 60 giorni dal suo insediamento e la presenta al Consiglio di Amministrazione. Con la delibera di approvazione, il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tempi di attuazione della nuova organizzazione della Direzione Generale.
- 4. Eventuali modifiche o integrazioni alla struttura organizzativa della Direzione Generale, successive all'atto di prima adozione della stessa, devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione.
- 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, d'intesa con il Direttore Scientifico, il Direttore Generale si avvale della collaborazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca, anche attraverso il Gruppo di Raccordo dei Direttori.
- 6. La durata e il rapporto di lavoro del Direttore Generale sono regolati dall'Art. 14, comma 1, dello Statuto, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale.
- 7. L'incarico di Direttore Generale è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.
- 8. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Personale.

Art. 13. Nomina del Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente.
- 2. La selezione per la nomina del Direttore Generale è indetta dal Presidente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve prevedere un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle candidature e i requisiti richiesti.
- 3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente. La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dalla sua nomina, a pena di decadenza, fatta salva la possibilità di proroga di un ulteriore mese, previa autorizzazione del Presidente su motivata richiesta della medesima commissione di selezione.
- 4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.
- 5. La Commissione dovrà redigere ed inviare alla Presidenza un documento sintetico che, riassumendo i risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico.
- 6. Ai sensi della vigente normativa e viste le disposizioni introdotte con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, riaffermate con la legge 30 luglio 2010 n. 122 e in particolare l'art. 12 recante "Interventi in materia previdenziale", non può essere nominato Direttore Generale chi, alla data della nomina, abbia già compiuto il sessantunesimo anno di età, fatte salve eventuali elevazioni dei limiti d'età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici previste dalla legge.
- 7. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Generale sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Art. 14. Gli uffici dirigenziali, le Unità Organizzative e i Servizi della Direzione Generale

- 1. La Direzione Generale, ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto dell'INAF, si articola in un massimo di 3 uffici dirigenziali, a capo dei quali sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo, il cui incarico è conferito dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le funzioni degli uffici dirigenziali, delle unità e dei servizi della Direzione Generale includono:
 - (a) gestione delle attività contrattuali, lavori pubblici e servizi generali;
 - (b) gestione del contenzioso e affari legali;
 - (c) sicurezza sul lavoro;
 - (d) bilancio ed attività correlate;

- (e) gestione giuridico-economica del personale;
- (f) relazioni sindacali;
- (g) controllo di gestione;
- (h) coordinamento del Centro Elaborazione Dati per lo sviluppo del sistema informativo di tutti gli aspetti amministrativo-gestionali dell'Ente.
- 2. L'organizzazione interna degli uffici dirigenziali è definita nel provvedimento organizzativo di cui al precedente Art. 14, comma 3.
- 3. A capo delle unità organizzative e dei servizi è preposto di norma personale con profilo di tecnologo.
- 4. Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, e al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l'organizzazione interna della Direzione Generale, di cui al precedente comma 2, prevede l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
- 5. La Direzione Generale si avvale di una propria segreteria.

Capo II: LA DIREZIONE SCIENTIFICA

Art. 15. Il Direttore Scientifico

- 1. La Direzione Scientifica è l'unità organizzativa di coordinamento scientifico dell'Ente per le sue attività di ricerca. A capo della Direzione Scientifica è preposto un Direttore Scientifico, che ne è responsabile.
- 2. Il Direttore Scientifico attua attraverso opportune iniziative le linee di indirizzo scientifico deliberate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Direttore Scientifico, oltre a quanto previsto dall'Art. 16, comma 3 dello Statuto coordina lo svolgimento ed effettua un monitoraggio delle attività di ricerca dell'Ente secondo gli indirizzi stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Il Direttore Scientifico fornisce al Direttore Generale gli elementi di propria competenza per:
 - (a) la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'INAF;
 - (b) la distribuzione delle risorse alle Strutture di Ricerca e per la realizzazione di progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale;
 - (c) la predisposizione degli affidamenti contrattuali.
- 5. Il Direttore Scientifico, nell'ambito delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, può chiedere parere al Consiglio Scientifico.
- 6. La Direzione Scientifica, per il proprio funzionamento e quello delle Unità e servizi ad essa afferenti, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità, si configura come centro di responsabilità di secondo livello.
- 7. Il Direttore Scientifico, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali si avvale di unità organizzative e servizi.
- 9. Il Direttore Scientifico elabora, entro 60 giorni dal suo insediamento, una proposta di organizzazione della Direzione Scientifica, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Con la delibera di approvazione, il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tempi di attuazione della nuova organizzazione della Direzione Scientifica.
- 8. Eventuali modifiche o integrazioni alla struttura organizzativa della Direzione Scientifica, successive all'atto di prima adozione della stessa, devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione.
- 9. Nell'esercizio delle sue funzioni, d'intesa con il Direttore Generale, il Direttore Scientifico si avvale della collaborazione del Consiglio Scientifico, dei Direttori delle Strutture di Ricerca, anche attraverso il Gruppo di Raccordo dei Direttori.

- 10. La durata e il rapporto di lavoro del Direttore Scientifico sono regolati dall'Art. 16, comma 2, dello Statuto, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina del nuovo Direttore Scientifico.
- 11. L'incarico di Direttore Scientifico è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.
- 12. L'incarico di Direttore Scientifico può essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Personale.

Art. 16. Nomina del Direttore Scientifico

- 1. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Presidente.
- 2. La selezione per la nomina del Direttore Scientifico è indetta dal Presidente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve prevedere un termine non inferiore ai venti giorni per la presentazione delle candidature e i requisiti richiesti.
- 3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente. La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dalla sua nomina, a pena di decadenza, fatta salva la possibilità di proroga di un ulteriore mese, previa autorizzazione del Presidente su motivata richiesta della medesima commissione di selezione.
- 4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.
- 5. La Commissione dovrà redigere ed inviare alla Presidenza un documento sintetico che, riassumendo i risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico.
- 6. Ai sensi della vigente normativa e viste le disposizioni introdotte con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, riaffermate con la legge 30 luglio 2010 n. 122 e in particolare l'art. 12 recante "Interventi in materia previdenziale", non può essere nominato Direttore Scientifico chi, alla data della nomina, abbia già compiuto il sessantunesimo anno di età, fatte salve eventuali elevazioni dei limiti d'età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici previste dalla legge.
- 7. In caso di dimissioni, impedimento o revoca prima della scadenza del termine, i compiti del Direttore Scientifico sono temporaneamente attribuiti ad un sostituto nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Art. 17. Unità e servizi della Direzione Scientifica

- 1. La Direzione Scientifica, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto dell'INAF, si articola in un massimo di 8 unità scientifiche, coordinate da personale nominato ai sensi dell'Art. 14, comma 3, lettera f), dello Statuto dell'INAF.
- 2. A capo delle unità è preposto, di norma, personale INAF di ricerca con profilo di livello pari o superiore a quello di primo ricercatore, primo tecnologo o astronomo associato, ovvero personale in servizio attivo associato all'INAF con incarico gratuito di ricerca di livello equivalente.
- 3. A capo dei servizi è preposto, di norma, personale INAF di ricerca con profilo di livello pari o superiore a quello di ricercatore, tecnologo o ricercatore astronomo, ovvero personale in servizio attivo associato all'INAF con incarico gratuito di ricerca di livello equivalente.
- 4. Le funzioni delle unità e dei servizi della Direzione Scientifica includono:
 - (a) il coordinamento delle Strutture di Ricerca e delle infrastrutture dell'INAF e di quelle a cui INAF partecipa;
 - (b) il coordinamento delle attività spaziali dell'INAF;
 - (c) il coordinamento delle grandi infrastrutture e dei telescopi da terra;
 - (d) il coordinamento e il supporto alle attività di ricerca europee e internazionali;
 - (e) il coordinamento dei Servizi Informativi di supporto all'attività di ricerca dell'Ente;
 - (f) la promozione ed il coordinamento dell'attività di divulgazione scientifica dell'INAF;
 - (g) la gestione delle attività connesse alle relazioni industriali, alla tutela della proprietà intellettuale, al trasferimento tecnologico a soggetti pubblici e privati;
 - (h) il coordinamento delle Biblioteche dell'INAF e degli Archivi
- 5. La Direzione Scientifica è altresì responsabile delle attività di alta formazione, e della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e museale dell'INAF.
- 6. La Direzione Scientifica si avvale di una propria segreteria.

Titolo V: LE STRUTTURE DI RICERCA

Art. 18. I Direttori delle Strutture di Ricerca

- 1. Oltre ai compiti di cui all'Art. 18 dello Statuto, i Direttori di Struttura:
 - (a) entro 60 giorni dalla propria nomina, sentito il Consiglio di Struttura, sottopongono al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico una proposta di organizzazione della Struttura e ne curano l'applicazione;
 - (b) sono responsabili dell'attuazione dei programmi e dei progetti scientifici e tecnologici di competenza della Struttura, secondo le indicazioni stabilite dalla Direzione Scientifica;
 - (c) predispongono proposte relative alla definizione del DVS e del PTA;
 - (d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale o dal Direttore Scientifico.
- 2. La durata e il rapporto di lavoro dei Direttori di Struttura sono regolati dall'Art. 18, comma 10, dello Statuto.
- 3. L'incarico di Direttore di Struttura può essere revocato anche prima della scadenza, secondo le modalità stabilite dall'Art. 18, comma 9, dello Statuto e ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Personale.
- 4. L'incarico di Direttore di Struttura è a tempo pieno ed è soggetto alle norme di incompatibilità previste dall'Art. 28 dello Statuto e dal Regolamento del Personale.
- 5. Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura può avvalersi del Consiglio di Struttura. Il Direttore di Struttura predispone le proposte relative alla definizione del PTA e definisce l'allocazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura previa acquisizione del parere del Consiglio di Struttura.
- 6. I Direttori delle Strutture di Ricerca, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto, esercitano i seguenti compiti e poteri:
 - (a) assicurano e controllano l'attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca, compresa la ricerca libera, assegnati alla Struttura, in accordo col Direttore Scientifico;
 - (b) coordinano l'attività dell'Ufficio Amministrativo della Struttura, secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale, fatto salvo quanto stabilito dal successivo Art. 21;
 - (c) formulano proposte al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico per quanto concerne, rispettivamente, gli aspetti organizzativi e quelli scientifici delle attività delle Strutture;
 - (d) provvedono alla ottimale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla Struttura.

Art. 19. Nomina dei Direttori delle Strutture di Ricerca

- 1. I Direttori delle Strutture di Ricerca sono nominati con atto del Presidente previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La selezione per la nomina del Direttore di Struttura è indetta dal Presidente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Direttore in carica, tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'INAF, che deve prevedere un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione delle candidature e i requisiti richiesti.
- 3. La selezione avviene tramite valutazione comparativa dei curricula dei candidati ed eventuale colloquio, da parte di una commissione costituita e nominata dal Presidente. La commissione deve espletare la procedura di selezione entro due mesi dalla sua nomina, a pena di decadenza, fatta salva la possibilità di proroga di un ulteriore mese, previa autorizzazione del Presidente su motivata richiesta della medesima commissione di selezione.
- 4. La selezione di cui ai commi 2 e 3 non è assimilabile a procedura concorsuale.
- 5. La Commissione dovrà individuare una rosa di nomi anche attraverso la consultazione del personale della Struttura interessata, ivi incluso il personale in formazione e gli associati con incarico di ricerca presso la Struttura, e delle eventuali altre Strutture INAF o Dipartimenti universitari ad esse collegate che insistono nell'area geografica d'interesse.
- 6. La Commissione dovrà redigere ed inviare alla Presidenza un documento sintetico che, riassumendo i risultati dell'indagine svolta, identifichi, motivando la scelta una rosa di candidati idonei a ricoprire l'incarico.
- 7. Non può essere nominato Direttore di Struttura chi, i sensi della vigente normativa e viste le disposizioni introdotte con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, riaffermate con la legge 30 luglio 2010 n. 122 e in particolare l'art. 12 recante "Interventi in materia previdenziale", alla data della nomina, abbia già compiuto il sessantaduesimo anno di età, fatte salve eventuali elevazioni dei limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici previste dalla legge.

Art. 20. I Consigli di Struttura

- 1. In ogni Struttura di Ricerca è costituito un organo collegiale, il Consiglio di Struttura, con funzioni consultive e di supporto alle attività del Direttore. Ne possono far parte sia i dipendenti della struttura di ricerca, anche a tempo determinato, che gli associati con incarico gratuito di ricerca.
- 2. I Consigli di Struttura sono eletti con le modalità previste dal disciplinare elettorale deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il numero dei componenti, oltre il Direttore, è 3 per le Strutture con meno di 40 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, 4 per le Strutture da 40 a 60 dipendenti a tempo indeterminato e determinato e 5 per le Strutture con più di 60 dipendenti a tempo determinato e indeterminato.

- 3. In caso di dimissioni ovvero di cessazione dal servizio gli stessi saranno sostituiti mediante procedimento elettorale indetto dal Presidente dell'INAF o dal Direttore della Struttura interessata all'uopo delegato.
- 4. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Direttore della Struttura. Il Consiglio di Struttura decide autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di pubblicizzazione dei contenuti delle sedute.
- 5. Il Consiglio di Struttura deve essere convocato almeno tre volte l'anno e comunque per esprimere pareri in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del PTA e in merito alla distribuzione delle risorse interne.

Art. 21. Funzionamento delle Strutture di Ricerca

- 1. Le Strutture di Ricerca dell'INAF realizzano le attività di ricerca assicurando l'impiego razionale ed il coordinamento delle risorse loro assegnate.
- 2. Le Strutture di Ricerca sono centri di responsabilità di secondo livello, in accordo con quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
- 3. Le Strutture di ricerca:
 - (a) concorrono alla formazione del PTA dell'INAF;
 - (b) curano la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza, in accordo con il Direttore Scientifico;
 - (c) conservano e valorizzano il patrimonio storico, bibliografico ed archivistico di loro competenza, in accordo con il Direttore Scientifico;
 - (d) partecipano a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altre strutture di ricerca dell'INAF o altri soggetti pubblici o privati, in coerenza col DVS dell'INAF, nei limiti e con le modalità definiti dal Consiglio di Amministrazione;
 - (e) curano i rapporti sul territorio con i diversi soggetti pubblici e privati, tenendo conto di eventuali indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
- 4. L'organizzazione interna delle Strutture di Ricerca è adottata dal Direttore della Struttura, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lettera (a) del presente Disciplinare.
- 5. Nelle Strutture di Ricerca è costituito un Ufficio Amministrativo, a cui è preposto un Responsabile, nominato dal Direttore Generale di concerto con il Direttore della Struttura.
- 6. Il Responsabile Amministrativo risponde del proprio operato al Direttore della Struttura secondo gli indirizzi del Direttore Generale relativamente a tutti gli atti gestionali e amministrativo-contabili della Struttura stessa.
- 7. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 lettera h) dello Statuto, il Direttore Generale può, con motivato provvedimento, intervenire direttamente sul Responsabile Amministrativo nelle attività di coordinamento dell'Ufficio di cui al precedente comma 5.

Titolo VI: IL COLLEGIO DEI DIRETTORI E IL GRUPPO DI RACCORDO

Art. 22. Il Collegio dei Direttori delle Strutture di Ricerca

- 1. Il Collegio dei Direttori è composto da tutti i Direttori delle Strutture di ricerca dell'INAF. E' convocato e presieduto di norma dal Direttore Scientifico e, almeno 3 volte l'anno, dal Direttore Generale per la preparazione del PTA e del bilancio di previsione. Può essere convocato anche su richiesta di almeno metà dei suoi componenti. In questo caso il Collegio è presieduto dal decano dei Direttori.
- 2. Possono essere invitati alle riunioni del Collegio dei Direttori i dirigenti dell'amministrazione centrale, i responsabili amministrativi delle Strutture di Ricerca e il Presidente del Consiglio Scientifico.

Art. 23. Il Gruppo di Raccordo

- 1. Il Gruppo di Raccordo è eletto ai sensi dell'Art. 20, comma 3, dello Statuto. Entro 30 giorni dalla nomina o conferma dei Direttori delle Strutture, il Direttore Scientifico indice le elezioni del Gruppo di Raccordo.
- 2. Le elezioni del Gruppo di Raccordo avvengono mediante procedure che garantiscano la segretezza del voto.
- 3. Il Gruppo di Raccordo decide in autonomia le modalità del proprio funzionamento, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 16, comma 3, lettera d e Art. 14, comma 3, lettera j, dello Statuto, e può avvalersi del supporto degli uffici della Direzione Scientifica.
- 4. Il Gruppo di Raccordo dei Direttori formula proposte in merito a:
 - (a) uniformità, efficienza, decentramento, semplificazione del sistema di gestione e amministrazione e dei suoi procedimenti;
 - (b) formulazione ed attuazione del PTA;
 - (c) modifiche a regolamenti e disciplinari.
- 5. I componenti del Gruppo di Raccordo che cessano dal loro incarico ai sensi dell'Art. 20, comma 6, dello Statuto, sono sostituiti previa elezione.

Titolo VII: STRUMENTI OPERATIVI

Art. 24. I Comitati di Macroarea Tematica.

- 1. Oltre a quanto previsto dall'Art. 21, comma 2, dello Statuto, i Comitati di Macroarea possono assistere il Consiglio Scientifico, anche attraverso forme di consultazione della comunità scientifica di riferimento, nell'elaborazione di analisi e studi sullo stato della ricerca astrofisica e sull'andamento dei principali progetti di ricerca nazionali e internazionali, ai fini della predisposizione del DVS e per gli aggiornamenti del PTA.
- 2. I Comitati di Macroarea, ciascuno consultandosi con le comunità scientifiche di riferimento, possono elaborare documenti di proposta sugli aspetti scientifici, tecnici, finanziari ed organizzativi delle attività di ricerca afferenti a ciascuna rispettiva Macroarea tematica.
- 3. Ciascuno dei 5 Comitati di Macroarea nomina al suo interno un coordinatore, che svolge le funzioni di raccordo con il Presidente del Consiglio Scientifico.
- 4. In caso di dimissioni o cessazione dall'incarico di un membro di uno dei Comitati di Macroarea saranno indette nuove elezioni, secondo le procedure di cui al Disciplinare Elettorale, limitatamente al Comitato interessato.

Art. 25. Documento di Visione Strategica (DVS)

- 1. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, dello Statuto e in conformità al dettato dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 213/2009, si dota di un DVS.
- 2. Il DVS è redatto, su richiesta del Presidente, dal Consiglio Scientifico, che si avvale dei contributi provenienti dai Comitati di Macroarea, sentite le comunità scientifiche di riferimento.
- 3. Il DVS deve includere:
 - (a) la definizione delle priorità scientifiche e tecnologiche di lungo periodo, anche in riferimento al contesto internazionale:
 - (b) i progetti di ricerca, denominati "progetti bandiera", ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal Ministero, anche attraverso il Piano Nazionale della Ricerca;
 - (c) specifici progetti, denominati "progetti premiali", da realizzare anche congiuntamente con altri Enti, di cui all'Art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 213/2009;
 - (d) l'individuazione delle aree di eccellenza e delle competenze da potenziare.

Art. 26. Piano Triennale di Attività (PTA)

- 1. L'INAF, ai sensi dell'Art. 22, comma 1, dello Statuto e in conformità al dettato dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 213/2009, si dota di un PTA.
- 2. Il PTA, aggiornato annualmente, è redatto, su richiesta del Presidente, dal Direttore Scientifico d'intesa, per le parti di sua competenza, con il Direttore Generale e sulla base del documento preparato dal Consiglio Scientifico, di cui all'Art. 8, comma 3, del presente disciplinare.
- 3. Il PTA, sulla base degli obiettivi programmatici e delle linee strategiche contenute nel DVS, individua i programmi ed i progetti di ricerca da attuare e di norma dovrà contenere:
 - (a) lo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente;
 - (b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio;
 - (c) le risorse umane e finanziarie necessarie e disponibili per la realizzazione delle attività;
 - (d) il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre componenti della rete di ricerca;
 - (e) le infrastrutture di ricerca importanti;
 - (f) le azioni connesse alla formazione e le iniziative di trasferimento tecnologico;
 - (g) il quadro generale delle partecipazioni societarie.
- 4. Il PTA è aggiornato annualmente anche sulla base delle indicazioni contenute nel documento di cui all'Art. 8, comma 2 del presente disciplinare elaborato dal Consiglio Scientifico e dei rapporti prodotti dai Direttori delle Strutture. Ai sensi dell'Art. 20, comma 2, dello Statuto, sulla proposta di piano triennale è chiamato ad esprimersi il Collegio dei Direttori appositamente convocato dal Direttore Scientifico.
- 5. La proposta di PTA ed i relativi aggiornamenti annuali, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e devono essere trasmessi ai ministeri vigilanti.
- 6. Le scadenze temporali attuative di quanto disposto dal precedente comma 5 sono le seguenti:
 - (a)entro il 31 luglio dell'anno precedente: i Comitati di Macroarea inviano al Consiglio Scientifico gli studi di settore;
 - (b)entro il 1 ottobre dell'anno precedente: il Consiglio Scientifico e i Direttori di Struttura inviano al Direttore Scientifico i propri rapporti e relazioni annuali;
 - (c) entro 15 novembre dell'anno precedente: il Direttore Scientifico, d'intesa con il Direttore Generale, e sentito il Gruppo di Raccordo, redige la proposta di PTA o il suo aggiornamento annuale e la presenta al Collegio dei Direttori per commenti;
 - (d)entro il 1 dicembre dell'anno precedente: la proposta di PTA o il suo aggiornamento annuale viene trasmesso al Presidente;
 - (e) successivamente alla ricezione della nota ministeriale contenente le indicazioni per la redazione del PTA, il Presidente verifica con il Direttore Generale ed il Direttore Scientifico la coerenza del PTA con quanto richiesto dal Ministero e lo trasmette al Consiglio Scientifico per il prescritto parere, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla relativa richiesta;
 - (f) il CdA approva il PTA alla riunione successiva.
- 7. In prima attuazione del presente Disciplinare le scadenze temporali di cui al precedente comma saranno definite con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. Progetti di ricerca e sviluppo tecnologico

- 1. I progetti di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico devono rispettare le linee di indirizzo ed i contenuti del DVS e del PTA.
- 2. I progetti di cui al comma precedente sono realizzati nelle Strutture di Ricerca dell'INAF, mediante l'utilizzo delle infrastrutture dell'Ente, anche in collaborazione con le Università, altri soggetti pubblici o privati.
- 3. I progetti sono realizzati a cura di un coordinatore di progetto, che per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse può avvalersi delle risorse umane e strumentali disponibili, previa autorizzazione del Direttore della propria Struttura di appartenenza, e di eventuali altre Strutture coinvolte.
- 4. Il coordinatore di progetto risponde dei risultati complessivi raggiunti al Direttore della propria Struttura, ovvero al Direttore Scientifico, nel caso di progetti che utilizzano le risorse di più Strutture.
- 5. Nel caso di progetti particolarmente complessi, il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Scientifico la costituzione di un Comitato di Progetto e di un Responsabile di Progetto; di tale Comitato fanno parte ex-officio, oltre al Responsabile del Progetto, anche i Direttori delle Strutture maggiormente coinvolte.
- 6. I Comitati di Progetto, di cui al precedente comma, rispondono della propria attività al Direttore Scientifico, anche mediante l'invio di rapporti periodici.

Art. 28. Rapporti con Università, Enti di Ricerca ed altri soggetti pubblici o privati

- 1. Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF, le Università ed altri soggetti pubblici o privati, nel reciproco interesse comune di sviluppare le attività di ricerca sulle materie di competenza, l'INAF può stipulare convenzioni o accordi quadro con atto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la sottoscrizione di convenzioni o accordi di interesse per una singola Struttura al Direttore della medesima, sentito il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, ciascuno per le parti di rispettiva competenza.
- 3. L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca di Università, enti di ricerca od altri soggetti pubblici e privati secondo modalità definite da apposito disciplinare, che può prevedere anche altre forme di associazione relative a laureandi, dottorandi, personale in formazione o in quiescenza di elevata specializzazione.
- 4. L'INAF, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, presso Università o Enti di Ricerca, senza maggiori oneri a proprio carico, su proposta del Direttore Scientifico, acquisito il parere dei Direttori delle Strutture di Ricerca operanti nella medesima area territoriale, e sentito il Direttore Generale.
- 5. Ai gruppi di ricerca, di cui al precedente comma, può essere assegnato personale dipendente dell'INAF, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Personale.

6. L'INAF, compatibilmente le proprie attività, può svolgere attività di consulenza e servizi a terzi secondo criteri e modalità stabiliti in apposito disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 29. Partecipazioni a società, consorzi, fondazioni

- 1. Le attività di cui all'Art. 24 dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico e il Direttore Generale per gli aspetti tecnico amministrativi, previo parere del Consiglio Scientifico, in relazione ai seguenti elementi:
 - (a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'INAF, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi scientifici, tecnologici e economici rispetto alle risorse investite;
 - (b) coerenza o complementarietà con strutture aventi finalità analoghe, cui l'INAF partecipa, che ha costituito o di cui ha promosso la costituzione;
 - (c) specifiche ed esclusive finalità scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico o sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale.
- 2. La partecipazione dell'INAF agli spin-off è regolata da apposito disciplinare adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30. Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente disciplinare entra in vigore 30 giorni dopo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il presente disciplinare può essere modificato, su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.
- 3. A partire dall'entrata in vigore del presente disciplinare decadono dall'incarico:
 - (a) i Direttori dei Dipartimenti Scientifici Nazionali;
 - (b) i componenti della Struttura Tecnica Permanente di cui al precedente Art. 12;
 - (c) i responsabili dei servizi, unità e uffici dei Dipartimenti Scientifici Nazionali;
- 4. Le nuove nomine di cui al precedente comma 3 lettere (b) e (c) saranno effettuate secondo le disposizioni previste dal presente disciplinare.
- 5. In sede di prima applicazione del presente Disciplinare la nomina del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e dei Direttori di Struttura dovrà avvenire secondo le disposizioni di cui all'Art. 31, comma 4 dello Statuto.
- 6. Nelle more della nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, le loro funzioni sono assolte dal Direttore Amministrativo.
- 7. Fino all'entrata in vigore del presente disciplinare continuano a trovare applicazione, se compatibili con lo Statuto dell'INAF entrato in vigore il 1 maggio 2011, i regolamenti e i disciplinare assunti secondo i previgenti ordinamenti.